

giorno, nell'intento di meglio accelerare lo svolgimento di tutti i giudizi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gonzales, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, approvando nelle loro linee essenziali le norme allegate al disegno di legge al fine di evitare i danni che possono derivare da una mancata notizia reale della ingiunzione o da una insufficiente comprensione della sua giuridica efficacia o da una eccessiva onerosità della procedura di opposizione, fa voti perchè nel testo definitivo:

a) il termine normale di ingiunzione (art. 4 delle norme allegate) sia di giorni 12 anche per i decreti di competenza dei pretori;

b) la notifica del ricorso decreto (art. 5 delle norme allegate) sia limitata alla forma della notifica a mani proprie del debitore o di persona familiare con lui convivente;

c) sia ritenuta valida anche l'opposizione al decreto (art. 8 delle norme allegate) mediante dichiarazione del debitore avanti il cancelliere del giudice che ha emesso il decreto stesso. Di tale dichiarazione dovrà stendersi atto verbale da notificarsi al creditore istante con fissazione di udienza ».

GONZALES. Onorevoli colleghi, abbiamo già detto, opponendoci alla sospensiva, le ragioni della urgenza del progetto di legge e della sua maturazione scientifica. Non ci ripeteremo. È certo che da questi banchi ci siamo un momento preoccupati se sia vero che l'introduzione nel nostro rito civile dell'istituto del procedimento per ingiunzione, sia contrario alla cosiddetta povera gente, dato che la povera gente sia sempre la debitrice.

Abbiamo profondamente esaminato questo scrupolo di coscienza che abbiamo avuto anche noi, insieme col collega Musatti, e lo abbiamo risolto negativamente. Non è vero. Anzitutto la materia di questo istituto non riguarda tanto la classe lavoratrice, riguarda piuttosto la grande pleiade dei piccoli commercianti, il complesso rapporto di tutti i piccoli affari di commercio.

Noi non dobbiamo indulgere a tutte le speculazioni che si possono fare sui cavilli procedurali e sulla stessa resistenza passiva nella procedura, senza avere ragioni di merito di difesa; ed a parte questa ragione etica, dobbiamo riconoscere che la procedura per ingiunzione, in quanto notifica al debitore, non la forma equivoca ed incerta di una citazione

di parte, ma il precetto del magistrato, univoco, preciso, sicuro, semplice, di pagare entro quel termine oppure di difendersi se abbia delle fondate ragioni contro le pretese del creditore, è certamente a favore della povera gente, la quale attraverso questa semplificazione, voglio dire attraverso questa umanizzazione del rito, ha l'ammonimento preciso di quello che è il suo dovere e il suo diritto.

Per di più, se noi pensiamo a quale sia nel rito attuale l'istituto al quale il procedimento per ingiunzione più vuol portare rimedio, dobbiamo evidentemente pensare alla sentenza in contumacia. Le sentenze in contumacia, sono circa il 20 per cento delle attuali sentenze civili e commerciali pronunciate dai nostri giudici. Ebbene, sempre per lo scrupolo di qualcuno di noi, questo 20 per cento di sentenze, in che cosa si risolve, in fine dei conti, se non in danno dei debitori, i quali si trovano, alla lunga, a dover pagare (se potranno, perchè se non potranno il discorso è ozioso), a dover pagare la cifra del loro debito caricata di tutte le inutili spese della procedura di istruttoria e di sentenza contumaciale ?

E non vi parlo della possibilità di una conciliazione fra creditori e debitori introdotta dall'articolo 9 del progetto, evidentemente favorevole ad una più familiare ed equa convenzione di giustizia.

Allora, se lo scrupolo si è risolto negativamente, è sorta nell'animo nostro soltanto la preoccupazione di far sì che, soprattutto per i meno pratici delle leggi, per i meno assistiti dall'assistenza degli esperti, questo nuovo istituto sia chiaro, sia meno complicato, sia meno oneroso di quello che forse non è nelle norme allegate al disegno di legge.

Ed ecco, il nostro ordine del giorno che raccomanda alla Commissione e al Governo tre modifiche.

La prima, riguarda un'estensione del termine. Dice l'articolo 4 delle norme allegate che il presidente del tribunale assegna normalmente il termine di giorni 12 e il pretore e il conciliatore assegnano normalmente il termine di giorni 6: non solo per il termine di pagare, ma, con l'articolo 6, anche per il termine di fare opposizione.

Ora che differenza c'è, ai fini del diritto di difesa, ai fini della preoccupazione nostra, che una mancata difesa per negligenza, per incuria o per ignoranza, non si verifichi ? Che differenza c'è fra il debito di più grossa cifra di competenza del tribunale e il debito di minor cifra di competenza del pretore ?